

persona / casa

semplicemente casa

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

**contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia**

edizione novembre 2011



ridefiniamo / gli standard

semplicemente casa

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per la casa e la famiglia

edizione novembre 2011

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P.I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



PAGINA BIANCA

Per questo prodotto è stata usata una carta
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità al D.L del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

*La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Avenue Matignon 75008 Paris France – Tel +33.1.40.755.700) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: Infodanni@axa.it.

La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012), ammonta a € 824 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 613 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 198,92%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (art. 45 delle C.G.A.).

Avvertenza

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (art. 45 delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Semplicemente casa è un prodotto multirischio che prevede una scelta delle garanzie, non modificabile nell'offerta, secondo il profilo e le esigenze del contraente (profilo proprietario, profilo affittuario).

Il prodotto è destinato a tutelare l'Assicurato e la sua famiglia:

- **nella vita di relazione, per i danni involontariamente provocati agli altri mediante:**

la garanzia di **Responsabilità civile**

che comprende sia i danni a terzi nell'ambito della vita privata inclusa la conduzione dell'abitazione e la proprietà di animali, che i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato o nei confronti del proprietario della casa e da incendio della casa o del contenuto. (art. 1, 2 e 5 delle C.G.A.)

- **dagli eventi imprevisi, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni della famiglia, riconducibili alla propria abitazione ed al suo contenuto mediante:**

La garanzia **Incendio**

per i danni che possono causare la distruzione o il danneggiamento del fabbricato e di quanto in esso contenuto a seguito di determinati eventi quali ad esempio l'incendio stesso, il fulmine, gli eventi atmosferici e socio politici, i danni da acqua condotta.

(art 14 e 15 delle C.G.A.)

La garanzia **Furto**,

per i danni derivanti da furto stesso, rapina ed estorsione dei beni nell'abitazione comprensivi i danni causati dai ladri. (art. 23 delle C.G.A.)

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.

Più precisamente per :

- la garanzia di **Responsabilità civile** gli art. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.
- la garanzia **Incendio** gli art. 14, 15, 16, 17 e 18.
- la garanzia **Furto** gli art. 23, 24, 25 e 26.

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato al punto 4 dell'art. 24 e agli art. 40 e 50 delle C.G.A..

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia di **Responsabilità civile** all'art.1 lettere f, t, v, w ed il paragrafo relativo alla Responsabilità per la proprietà o uso di animali domestici e all'art.2 lettere b, c, d.
(si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 6 delle C.G.A.)
- la garanzia **Incendio** all'art. 14 lettere b ,c ,k ,l e all'art. 15.
(si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 11 delle C.G.A.)
- la garanzia **Furto** all art. 23 punto 4 e all'art. 26.
(si invita anche alla lettura della tabella riassuntiva a pagina 13 delle C.G.A.)

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500,00, l'importo liquidabile ($3.000,00 - 100,00 = 2.900,00$) non può essere superiore.

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000,00 - 10\% = 9.000,00$ poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$, poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l'annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento, così come disposto dall'art. 38 delle C.G.A. Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 o dall'art. 1418 del C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto dell'assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo / risarcimento e/o il recesso di AXA stessa, così come disposto dall'art. 43 e 44 delle C.G.A.

Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell'elevazione di un ulteriore piano con l'edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L'esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 100,00 euro.

Il contratto non prevede il pagamento di un premio unico.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.L. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

7. Rivalse

Avvertenza

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dal art. 1916 del C.C..

A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:

Incendio propagatosi da un immobile confinante con il condominio assicurato che danneggi i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il condominio assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile da cui è scaturito l'incendio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro per ambo le parti, come disposto dall'art. 46 delle C.G.A.

Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore (ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. 206/2005 - "Codice del consumo", di recedere dall'assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 5 del D.L. n. 7/2007 del 31 gennaio 2007 (c.d. Bersani due).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n° 9, 10 e le lettere b-c-d-e dell'art 28 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli art. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 delle C.G.A..

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

mail – reclami@axa.it

posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, corso Como, 17 – 20154 Milano

fax – 0243448103.

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

E' inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria".

14. Arbitrato

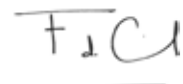
Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dagli art. 66 e 79 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois



Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

- Abitazione:** i locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:
- a) **appartamento**, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
 - b) **villa a schiera o casa unifamiliare**, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
 - c) **villa**, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.
- Abitazione abituale:** l'abitazione dove l'Assicurato dimora abitualmente.
- Arbitrato:** le parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- AXA:** AXA Assicurazioni S.p.A.
- Bicicletta Elettrica:** biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
- C.G.A.** Condizioni generali di assicurazione
- Casa (Fabbricato):** Intera costruzione edile compresi gli impianti fissi al servizio della casa quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, pannelli solari, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (mentre sono considerati facenti parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.
- Sono inoltre comprese le dipendenze: cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nella Casa stessa o negli spazi ad essa adiacenti, anche se separate. (articolo 818 C.C.).
- Si intende parte della casa anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 C.C.).
- In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di proprietà comune.
- Collaboratori:** prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter.

Glossario

Contenuto di Casa:	il contenuto della casa assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni: a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600,00 euro, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario; b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 4.000,00 euro; c) oggetti pregiati, quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600,00 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria; d) gioielli e valori (compresi solo per la copertura "Incendio e altri Danni ai beni della famiglia").
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Fissi ed infissi:	serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Gioielli:	orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 4.000,00 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Glossario

Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di <u>sinistro</u> .
Manutenzione ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Materiali Incombustibili:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Metallo prezioso:	oro e platino.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	il costo dell'assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'articolo 628 Codice Penale.
Rivalsa:	è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.
Rottura di impianto:	danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.

Glossario

Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Serramento:	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla garanzia tutela legale nella vita privata, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
Solaio:	è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese per l'intervento di un legale:	Sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
Spese Peritali:	Le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
Tetto:	l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valore a nuovo:	si intende per: a) il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno; b) l’arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore al momento del sinistro:	si intende la stima del valore deprezzato del bene tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

PAGINA BIANCA

semplicemente casa

Condizioni Generali di Assicurazione

**contratto di assicurazione
per la casa e la famiglia**

edizione novembre 2011

Indice

Responsabilità civile per danni a terzi

Responsabilità per i fatti della vita privata e responsabilità per la proprietà della casa

- Garanzie assicurate pag. 2
- Che cosa non è assicurato pag. 4

Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto

- Garanzie assicurate pag. 5
- Che cosa non è assicurato pag. 5

Condizioni particolari pag. 6

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie pag. 6

Denuncia e gestione del sinistro per danni a terzi pag. 7

Incendio ed altri danni ai beni della famiglia

- Che cosa è assicurato pag. 8
- Garanzie assicurate pag. 8
- Che cosa non è assicurato pag. 10

Condizioni particolari pag. 10

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie pag. 11

Furto dei beni della famiglia

Furto del Contenuto di Casa

- Che cosa è assicurato pag. 12
- Garanzie assicurate pag. 12
- Che cosa non è assicurato pag. 12

Condizioni particolari pag. 13

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie pag. 13

Denuncia e gestione del sinistro per danni da Incendio e Furto pag. 14

Norme comuni a tutte le coperture pag. 18

Articoli di legge pag. 20

Informativa sulla privacy - Mod. 9045 pag. 24

Responsabilità civile per danni a terzi

Garanzie assicurate

Art. 1| Responsabilità per i fatti della vita privata

AXA terrà indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

Ogni fatto accidentale che procura un danno, non escluso in “Che cosa non è assicurato”, è coperto dalla garanzia. Alcuni esempi di rischi coperti sono:

nella vita di tutti i giorni:

- a) la **conduzione dell'abitazione abituale** (compresi i danni da spargimento d'acqua);
- b) l'uso di **apparecchi domestici** in genere;
- c) **l'attività dei collaboratori addetti ai servizi domestici** per fatti inerenti alle loro mansioni;
- d) la **somministrazione di cibi e bevande** che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- e) **l'organizzazione di feste familiari o tra amici**;
- f) i **danni fisici** involontariamente causati **a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici**, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza;
- g) il **fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere**;
- h) la proprietà o l'uso di **biciclette** anche elettriche, o velocipedi in genere;

nel tempo libero:

- i) l'uso di **camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell'abitazione saltuaria**;
- j) la pratica di **campeggio**;
- k) la **detenzione o l'uso autorizzato di armi** nel rispetto delle norme vigenti;
- l) la **pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere**;
- m) la proprietà e l'uso di **imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt**;
- n) **l'attività di volontariato**;

nella famiglia con figli:

- o) il **fatto di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono **all'estero per vacanze studio**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
- p) la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire, esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
- q) la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- r) **l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato, al momento del sinistro;
- s) l'attività di **baby sitter**, per fatti che riguardano le loro mansioni. Se l'attività di baby sitter è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle dell'Assicurato, la presente copertura è estesa alla loro personale responsabilità;

Responsabilità civile per danni a terzi

- t) i **danni fisici involontariamente causati a baby sitter**, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza;
- u) **l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi** i requisiti di legge per la loro guida, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;

Responsabilità per danni da incendio e da interruzione di esercizio

Nell'ambito della vita privata è compresa la responsabilità civile dell'Assicurato:

- v) per i **danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio** che derivano:
- dalla conduzione dell'**abitazione abituale** e del suo contenuto;
 - dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura e dalla conduzione dell'**abitazione saltuaria**, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di terzi;
 - dalla **pratica di campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati. Per questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo.
- w) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura "Responsabilità per i fatti della vita privata".

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, uno scoperto pari al 10% con il minimo di 800,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 5% del massimale di polizza.

Responsabilità per proprietà o uso di animali domestici

La copertura opera per i rischi derivanti da proprietà o uso di **animali domestici** (cani, gatti, animali da cortile, cavalli, ecc.) e per la pratica dell'equitazione.

Limitatamente ai danni a cose causati dai cani, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro.

Sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff e Mastino napoletano.

Art. 2| Responsabilità per la proprietà della casa

AXA terrà indenne il proprietario della casa assicurata, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale che deriva dalla **proprietà della casa assicurata e dell'eventuale box pertinenziale**.

Sono **comprese le pertinenze** quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione della casa**, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed

Responsabilità civile per danni a terzi

assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;

- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

È inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) materiali e diretti causati **a cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa assicurata**;
- b) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia “Responsabilità per la proprietà della Casa”.
Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, uno scoperto pari al 10% con il minimo di 800,00 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 5% del massimale di polizza;
- c) da **spargimento d'acqua** causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata.
Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro;
- d) da **rigurgiti di fogna** causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture della casa assicurata.

Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100,00 euro per sinistro.

Che cosa non è assicurato

Art. 3| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Inoltre, nell'ambito della responsabilità per la proprietà della casa, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché agli amministratori delle medesime.

Art. 4| Esclusioni

Esclusioni comuni alle garanzie “Responsabilità per i fatti della vita privata” e “Responsabilità per la proprietà della Casa”.

Sono esclusi i danni:

- 1) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo ed alle cose altrui che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 1 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera v) e nell'Art. 2 - “Responsabilità per la proprietà della casa” alla lettera a). Sono in ogni caso esclusi i danni ai locali ed al contenuto dell'abitazione abituale in affitto;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 1 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alle lettere h) e u);
- 3) da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'Art. 1 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera m);
- 4) da furto;
- 5) derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- 6) derivanti dall'esercizio della caccia;

Responsabilità civile per danni a terzi

- 7) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 8) verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- 9) causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
- 10) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- 11) derivanti da impiego di aeromobili;
- 12) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 13) verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
- 14) causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
- 15) derivanti da campi elettromagnetici;
- 16) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- 17) conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - da detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Inoltre, solo ai fini della garanzia "Responsabilità per la proprietà della casa" sono esclusi i danni:

- 18) da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
- 19) da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- 20) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 21) derivanti dalla proprietà di case diverse da quella assicurata.

R.C. verso il proprietario della casa in affitto

Garanzie assicurate

Art. 5| Responsabilità verso il proprietario della casa in affitto (Danni ai locali in affitto)

AXA terrà indenne l'Assicurato, per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., per danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali** tenuti in affitto dallo stesso.

Responsabilità per l'arredamento dell'abitazione abituale (Affitto di Casa ammobiliata)

La responsabilità verso il proprietario della casa è operante anche per i danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione e scoppio all'arredamento** dell'abitazione abituale, qualora appartenga al proprietario della casa in affitto.

Che cosa non è assicurato

Art. 6| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da case diverse da quella assicurata;
- 2) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell'Art. 5 - "Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto";

Responsabilità civile per danni a terzi

4) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo, se operante, quanto previsto nell'Art. 1- "Responsabilità per i fatti della vita privata" alla lettera v).

Condizioni particolari

Art. 7| Validità territoriale

La garanzia "Responsabilità per i fatti della vita privata" opera per il mondo intero, mentre le garanzie "Responsabilità per la proprietà della casa" e "Responsabilità verso il proprietario della casa in affitto" operano nell'ubicazione indicata in polizza e comunque situata in territorio italiano, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.

Art. 8| Destinazione della casa

L'assicurazione è prestata a condizione che la casa ed il fabbricato di cui la stessa fa parte siano, per almeno 2/3 della superficie coperta complessiva dei piani compresi gli scantinati ed escluso il sottotetto vuoto ed in occupabile, adibiti ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente causati a baby sitter	50% del massimale	-
Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio	25% del massimale per sinistro e per anno	-
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna derivanti dalla proprietà della casa	Massimale assicurato	100 euro per sinistro
Danni a cose causati dai cani	Massimale assicurato	100 euro per sinistro
Danni da interruzioni o sospensione di attività	5% del massimale	Scoperto 10% col minimo di 800 euro

Denuncia e gestione del sinistro per danni a terzi

Art. 9| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare in forma scritta (*) l'Agenzia alla quale è asse-
gnato il contratto **o AXA entro 3 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come
indicato dall'articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al
momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzial-
mente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Art. 10| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle sud-
dette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario
ricevuto in notificazione entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i do-
cumenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese
tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previ-
ste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al qua-
le verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, en-
tro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferi-
sce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra
AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art.11| Limite massimo di risarcimento

Il massimale indicato in polizza rappresenta l'importo massimo che AXA potrà pagare nel corso
dell'anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia, indipendentemente dal numero delle coperture
acquistate.

Art.12| Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato sul modulo di
polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento rimane unico anche nel caso di corre-
sponsabilità di più assicurati fra loro.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Che cosa è assicurato

Art. 13| Beni Assicurati e loro Ubicazione

La garanzia è operante per:

- 1) la casa indicata sul modulo di polizza, sia questa dimora abituale oppure saltuaria, comprese le dipendenze e/o box pertinenziali;
- 2) il contenuto della casa indicata sul modulo di polizza, ad esclusione di quello posto nelle dipendenze e/o box pertinenziali.

Garanzie assicurate

Art. 14| Danni alla Casa e al Contenuto di Casa

AXA indennizza i danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito di:

- a) **incendio, fulmine, implosione e scoppio;**
- b) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti o beni posti nella zona interessata all'evento. Se l'evento atmosferico provoca rotture, breccie o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti, sono compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno della casa ed al contenuto di casa.

L'Assicurato per ogni sinistro terrà a suo carico una franchigia di 250,00 euro.

Per gli **eventi atmosferici** sono esclusi i danni causati da:

- straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- sovraccarico di neve;
- grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica;

ed anche i danni subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
- pannelli solari;
- tettoie e tende esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- c) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Per gli atti vandalici commessi dai ladri l'Assicurato terrà a suo carico una franchigia di 150,00 euro per sinistro, ed il limite di indennizzo per sinistro è pari all'80% del valore rispettivamente assicurato per la casa e/o per il contenuto di casa.

Sono esclusi i danni:

- da furto;
- di imbrattamento dei muri esterni della casa e delle sue dipendenze;
- avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

- d) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
- e) **urto di veicoli stradali o di natanti**;
- f) **fumo** fuoriuscito dagli impianti della casa, per la produzione di calore, a seguito di guasto. Gli impianti devono essere collegati con adeguate condutture ai camini appositi.

Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;

- g) **rovina ascensori** a seguito di rottura di congegni.

Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale;

- h) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di **satelliti e meteoriti**;
- i) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- j) i **guasti** causati ai beni assicurati **allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio** previste dall'articolo 1914 C.C.;
- k) le spese necessarie **per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97.

Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

- l) le spese di **trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico** assicurato e rimasto illeso, se i locali assicurati sono inagibili a seguito del sinistro indennizzabile.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

- m) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure cose poste nel raggio di 20 metri da essi - causati da:
 - **sviluppo di fumi, gas, vapori, onda d'urto, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica**;
 - **da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi**;
 - caduta di alberi o di distacco di parti della casa a seguito dell'**azione del fulmine**.

La garanzia "**Danni alla Casa ed al Contenuto di Casa**" è prestata, nel rispetto delle somme assicurate, con i seguenti limiti di indennizzo:

- **5.000,00 euro** per singolo oggetto d'arte, tappeto ed arazzo, quadro, scultura ed affresco;
- **1.000,00 euro** per gioielli;
- **500,00 euro** per i valori.

Art. 15| Danni da acqua condotta

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita di **acqua condotta**, fino ad un massimo di **4.000,00 euro** per sinistro e per periodo assicurativo, a seguito di rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nella casa, compresi i tubi interrati;
- elettrodomestici con i relativi raccordi metallici e/o in PVC col limite di indennizzo di **1.500,00 euro** per sinistro e periodo assicurativo.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Per i danni provocati dall'acqua condotta è prevista una franchigia di 200,00 euro per sinistro.

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di piscine;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rottura di tubi di gomma.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione delle rotture.

Si precisa che, se conseguenti ad evento previsto in questa garanzia, sono coperte le **spese**:

- per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97, salvo che avvengano per la ricerca e la riparazione della rottura.

Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

- per il **trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento domestico** assicurato e rimasto illeso, se i locali assicurati sono inagibili a seguito del sinistro indennizzabile.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

Che cosa non è assicurato

Art. 16| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 3) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 4) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
- 5) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- 6) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, anche se conseguenza di fulmine;
- 7) di gelo;
- 8) subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 9) conseguenti ad esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- 10) indiretti tranne quelli indicati alle lettere k), l) dell'Art. 14 - "Danni alla Casa e al Contenuto di Casa";
- 11) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Condizioni particolari

Art.17| Destinazione della casa

L'assicurazione è prestata a condizione che la casa ed il fabbricato di cui la stessa fa parte siano, per almeno 2/3 della superficie coperta complessiva dei piani compresi gli scantinati ed escluso il sottotetto vuoto ed in occupabile, adibiti ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.

Incendio e altri danni ai beni della famiglia

Art.18| Caratteristiche costruttive della casa

L'assicurazione è operante alla condizione che la casa abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura costruite in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravio di rischio:

- 1) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla casa stessa;
- 2) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- 3) l'armatura del tetto in legno;
- 4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Art. 19| Buona fede

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20| Rinuncia alla rivalsa prevista dall'Art. 1916 del C.C.

AXA rinuncia - tranne in caso di dolo - al diritto di agire contro i responsabili del sinistro, se sono il Contraente o le persone per cui Contraente o Assicurato devono rispondere. AXA rinuncia se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.

Art. 21| Forma di Assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a **"Primo Rischio Assoluto"**, cioè sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DELLA FAMIGLIA		
Beni	Limite di indennizzo	
Limite per singolo oggetto d'arte	5.000 euro	
Gioielli	1.000 euro	
Valori	500 euro	
Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Eventi atmosferici	Somma assicurata	250 euro per sinistro
Atti vandalici commessi dai ladri	80% della somma assicurata	150 euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo	-
Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento	10% dell'indennizzo	-
Acqua condotta	4.000 euro per sinistro/anno, di cui 1.500 euro per sinistro/anno per i danni da acqua fuoriuscita da elettrodomestici	200 euro per sinistro

Furto dei beni della famiglia

Che cosa è assicurato

Art. 22| Beni Assicurati e loro Ubicazione

La garanzia è operante per il contenuto della casa, **adibita a dimora abituale**, indicata sul modulo di polizza ad esclusione di quello posto nelle dipendenze e/o box pertinenziali.

Garanzie assicurati

Art. 23| Furto del Contenuto di Casa

AXA indennizza, nel limite della somma indicata in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- 1) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 2) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- 3) i **danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione**;
- 4) i **guasti causati dai ladri** ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengano i beni assicurati ed alle parti della casa costituenti i locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

I **“guasti causati dai ladri ai fissi ed infissi”** sono prestati con un limite di indennizzo di **1.000,00 euro** per sinistro e per periodo assicurativo.

Che cosa non è assicurato

Art. 24| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali devono rispondere;

Furto dei beni della famiglia

- da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- 4) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Limitatamente ai gioielli e valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
- 5) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- 6) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.

Condizioni particolari

Art.25| Caratteristiche costruttive

L'assicurazione è operante alla condizione che la casa abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura costruite in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno dei suddetti 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravio di rischio:

- 1) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla casa stessa;
- 2) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- 3) l'armatura del tetto in legno;
- 4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Art. 26| Mezzi di chiusura e di protezione della casa

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (catenacci, barre antri intrusione, ecc.);
- b) da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture.

Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non erano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del 20%. Inoltre, in presenza di persone all'interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre, ma in questo caso si applica lo scoperto del 20%.

Art. 27| Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a “**Primo Rischio Assoluto**”, cioè sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C..

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

FURTO DEI BENI DELLA FAMIGLIA		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Guasti cagionati dai ladri	1.000 euro sinistro/anno	-

Denuncia e gestione del sinistro per danni da incendio e furto

Incendio e altri danni ai beni della famiglia e Furto dei beni della famiglia

Art. 28| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno** ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) **avisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure AXA entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.
L'avviso(*) dovrà contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o sottratti con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) in caso di **incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina o estorsione, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo**. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore dei beni danneggiati, distrutti o sottratti, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- d) **fornire ad AXA una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti**, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di sinistro,
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di **titoli di credito** anche al debitore, nonché **esporre** - se la legge lo consente - **la procedura di ammortamento**.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- f) **conservare i beni non rubati o rimasti illesi, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
- g) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 29| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 30| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.

Denuncia e gestione del sinistro per danni da incendio e furto

In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 31| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 29 - "Cosa fare in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche della casa assicurata, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo Art. 33 - "Come si valutano i beni assicurati e come si determina il danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 31 - "Chi valuta l'ammontare del danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 32| Come si valutano i beni assicurati e come si determina il danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni garanzia prestata e l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri qui di seguito riportati:

Incendio ed altri danni ai beni della famiglia

- Per la Casa

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione della casa stessa. Se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore di ricostruzione al momento del sinistro ridotto in relazione al grado di vetustà ed altre circostanze (come ad esempio l'ubicazione, le modalità costruttive, ecc).

Denuncia e gestione del sinistro per danni da incendio e furto

La riparazione o ricostruzione deve avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro, salvo che si dimostri la forza maggiore.

Le **spese di demolizione e sgombero** devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore della casa assicurata.

- Per il Contenuto di Casa

Per poter determinare l'indennizzo si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) per l'**arredamento** e gli **oggetti particolari** deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati, come calcolato alla lettera a), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b);

- 2) per gli **oggetti pregiati** e **gioielli**, deducendo dal valore di mercato dei beni assicurati, il valore di mercato dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Furto dei beni della famiglia

L'ammontare del danno è dato:

- a) per gli **oggetti pregiati**, dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
- b) per l'**arredamento** e gli **oggetti particolari**, considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Art. 33| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Denuncia e gestione del sinistro per danni da incendio e furto

Art. 34| Il limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio e quanto disciplinato per le spese di demolizione e sgombero, le spese di trasloco e deposito del contenuto ed i guasti causati dai ladri ai fissi ed infissi, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 35| In caso di recupero dei beni rubati

Quando i beni vengono recuperati, l'Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

Se **AXA ha già pagato tutto l'indennizzo** i beni recuperati divengono di sua proprietà. L'Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni e riacquistarne la proprietà.

Se **AXA ha indennizzato il danno solo in parte** l'Assicurato può conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo l'importo dell'indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Se **AXA non ha pagato l'indennizzo** e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni in conseguenza del sinistro. L'Assicurato può lasciare i beni recuperati ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dai beni. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

Art. 36| Termini di pagamento dell'indennizzo ed eventuale anticipo di somme

AXA paga l'indennizzo entro 30 giorni dalla verifica dell'operatività della garanzia, della titolarità dell'interesse assicurato e dalla valutazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dal punto 3) dell'Art. 25 - "Esclusioni" della copertura "Furto dei beni della famiglia".

In caso di sinistro relativo alla copertura "Incendio e altri danni ai beni della famiglia", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Relativamente alla copertura "Incendio e altri danni ai beni della famiglia", l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000,00 euro.

Perché AXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 37| Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto, rapina o estorsione e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi della successiva norma comune Art. 46 - "Recesso in caso di sinistro".

Norme comuni a tutte le coperture

Art. 38| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 39| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C.

Art. 40| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C.

Art. 41| Indicizzazione del contratto

(Sempre operante)

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Art. 42| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 43| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Art. 44| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Norme comuni a tutte le coperture

Art. 45| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 46| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 47| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 48| Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 49| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 50| Nuova dimora (trasloco)

Qualora l'Assicurato traslochi in una nuova abitazione, la polizza Protezione familiare sarà automaticamente operante anche per la nuova abitazione dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di abitazione, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'Assicurazione resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Indirizzi utili

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione generale: Corso Como, 17 - 20154 MILANO. Tel. 02.48.084.1 Fax 02.48.084.331.

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Servizio tutela del consumatore Tel. 06.42.133.1 - Fax 06.42.133.206

Articoli di legge

- 60 C.C. Altri casi di dichiarazione di morte presunta**
Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:...
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
- 62 C.C. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta**
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte
Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero [69, 70 n. 1 c.p.c.] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49 ss.].
- 817 C.C. Pertinenze**
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
- 818 C.C. Regime delle pertinenze**
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)
- 1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto**
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti)
- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole commissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C. Cause di nullità del contratto**
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1588 C.C. Perdita e deterioramento della cosa locata**
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
- 1589 C.C. Incendio di cosa assicurata**
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. (...)
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
- 1611 C.C. Incendio di Casa abitata da più inquilini**
Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Articoli di legge

- 1891 C.C.** **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C.** **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C.** **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C.** **Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C.** **Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C.** **Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C.** **Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C.** **Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C.** **Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Articoli di legge

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

1915 C.C.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C.

Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

2049 C.C.

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C.

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

Articoli di legge

535 C.P.P.

Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

541 C.P.P.

Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

D.Lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato/erede/beneficiario/terzo interessato a pratiche di risarcimento, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA

¹ La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); UIF (Unità di informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia/Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. – Corso Como, 17 – Milano (MI)**

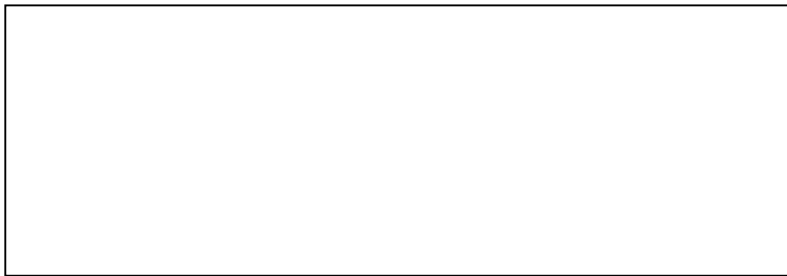
e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



www.axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 22 luglio 2013.

